



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

PETIZIONE

N. 5/XVII

presentata
il 21 settembre 2026

ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento interno del Consiglio regionale da:

- S. D. e più

avente a oggetto:

necessità comuni e richiesta di provvedimenti attuativi e legislativi a tutela dello scorrimento della graduatoria unica regionale degli operatori socio sanitari (OSS) presso le aziende del servizio sanitario regionale della Sardegna, in relazione al disegno di legge di stabilizzazione del personale OSS approvato dalla Giunta regionale il 9 settembre 2026 e alla proposta di legge n. 224 (Norme per l'attuazione coordinata delle misure di stabilizzazione e per la programmazione strutturale del personale del Servizio sanitario regionale della Sardegna), presentata dai Consiglieri regionali Cocciu, Chessa, Maieli, Marras, Piras, Talanas e assegnata alla II e alla VI Commissione permanente il 1° settembre 2026.

AL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che con concorso pubblico dell'Azienda regionale della salute (ARES) Sardegna n. 3037/2022, aperto a migliaia di candidati e basato su una procedura selettiva comparativa per merito, è stata formata la graduatoria unica regionale per il profilo di operatore socio sanitario, approvata con determinazione dirigenziale 20 giugno 2024, n. 1601 e successiva rettifica con determinazione dirigenziale 10 marzo 2025, n. 630, tuttora vigente ed efficace fino a giugno 2027, e che centinaia di idonei attendono tuttora una chiamata a tempo indeterminato cui hanno legittimamente diritto in base al merito conseguito;

VISTO che numerose aziende del servizio sanitario regionale (SSR) presentano tuttora un fabbisogno di personale OSS non integralmente coperto mediante lo scorrimento di tale graduatoria, nonostante la disponibilità di personale già selezionato, formato e idoneo;

CONSIDERATO che la Giunta regionale ha approvato, in data 9 settembre 2026, un disegno di legge per la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale OSS che abbia maturato almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, presso una o più aziende del SSR, di cui almeno sei mesi tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026, con priorità - e non requisito di accesso - per chi ha prestato servizio durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 (31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022);

RILEVATO che il provvedimento, per quanto sinora reso noto in attesa della pubblicazione del testo integrale, non prevede alcuna quota né priorità di scorrimento riservata alla graduatoria unica regionale OSS, pur incidendo sullo stesso fabbisogno e Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) delle aziende sanitarie che dovrebbe alimentare tale scorrimento e che tale meccanismo non compor-

ta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, attingendo dunque alle medesime risorse e facoltà assunzionali su cui si fonda anche lo scorrimento della graduatoria concorsuale;

RITENUTO che l'assenza di una simile quota o priorità rischi concretamente di esaurire l'intera capacità assunzionale disponibile a favore della sola stabilizzazione diretta, cristallizzando di fatto l'esclusione degli idonei di concorso dallo scorrimento della graduatoria vigente, a danno di chi ha superato una procedura selettiva comparativa pubblica nel pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione;

RITENUTO, altresì, che estendere la finestra utile alla maturazione del requisito dei 18 mesi fino al 31 dicembre 2026, riservando il collegamento con l'emergenza Covid-19 a un mero criterio di priorità anziché a un requisito di accesso, rischi di ampliare indebitamente la platea dei beneficiari ben oltre l'emergenza sanitaria che ha originariamente giustificato la norma statale (articolo 1, comma 268, lettera b), legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)), trasformando una misura eccezionale e temporanea in un canale di accesso ordinario al pubblico impiego, in aperto contrasto con il principio per cui ogni deroga al concorso pubblico deve essere interpretata restrittivamente;

RILEVATO che i medesimi cantieri occupazionali sanitari, contratti di natura temporanea attivati negli ultimi due anni e mezzo attraverso canali paralleli e privi di procedura concorsuale, hanno già di fatto rallentato e bloccato lo scorrimento della graduatoria unica regionale OSS, e che conteggiare gli otto mesi di servizio maturati in tali cantieri ai fini del raggiungimento dei 18 mesi richiesti per la stabilizzazione amplierebbe ulteriormente, a parità di risorse non incrementate, la platea degli aventi diritto a ulteriore discapito degli idonei della graduatoria concorsuale;

RILEVATO, altresì, che il sistema sanitario regionale ha già disposto, negli anni recenti, un numero considerevole di stabilizzazioni presso le aziende sanitarie, e che ogni ulteriore canale di stabilizzazione dovrebbe essere attentamente valutato nella sua reale portata quantitativa, riconoscendo priorità a chi già si trovava in servizio e in lista o graduatoria di stabilizzazione in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria unica regionale OSS, e non già a chi ha maturato titolo successivamente attraverso canali privi di procedura concorsuale;

RILEVATO che la deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2026, n. 45/30 (Disegno di legge concernente "Norme per la stabilizzazione del personale con profilo di operatore socio-sanitario (OSS) in servizio presso il Servizio sanitario regionale"), di approvazione del disegno di legge, prevede tra l'altro "l'istituzione di un elenco unico regionale gestito da ARES Sardegna" per le procedure di stabilizzazione, distinto ma gestito dal medesimo ente che amministra la graduatoria unica regionale OSS, e che tale coesistenza di due elenchi in capo alla stessa Azienda regionale rischia di generare sovrapposizioni non trasparenti nell'accesso ai medesimi posti disponibili, in assenza di una disciplina che ne chiarisca l'ordine di priorità reciproco;

VISTA, altresì, la proposta di legge n. 224 presentata dai Consiglieri regionali Cocciu, Chessa, Maieli, Marras, Piras e Talanas, avente ad oggetto "Norme per l'attuazione coordinata delle misure di stabilizzazione e per la programmazione strutturale del personale del Servizio sanitario regionale della Sardegna", assegnata alla II Commissione permanente e alla VI Commissione permanente in data 1° settembre 2026, e vertente su materia identica o strettamente connessa a quella del disegno di legge sopra richiamato;

CONSIDERATO che:

- i due provvedimenti, ove contemporaneamente all'ordine del giorno della Commissione competente, potrebbero essere esaminati congiuntamente ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del Rego-

- lamento interno, e che le osservazioni di seguito formulate si intendono pertanto riferite a entrambi i provvedimenti e a ogni loro eventuale esame congiunto;
- non è ammissibile un sistema nel quale l'Amministrazione pubblica prima ricorre sistematicamente al lavoro precario e successivamente utilizza quella stessa precarietà come titolo per superare, di fatto, il concorso pubblico, svuotandone il valore e tradendo l'affidamento di chi vi ha partecipato regolarmente conseguendo l'idoneità,

tutto ciò premesso,

chiedono con fermezza che, in sede di esame del disegno di legge di stabilizzazione OSS, della proposta di legge n. 224 e di ogni provvedimento attuativo e legislativo connesso, anche in caso di esame congiunto, sia garantito quanto segue:

- 1) che gli otto mesi di servizio maturati nell'ambito dei cantieri occupazionali sanitari non siano in alcun modo computati né sommati ai fini del raggiungimento dei 18 mesi richiesti quale requisito di accesso alla stabilizzazione, al fine di non ampliare ulteriormente, a parità di risorse economiche non incrementate, la platea degli aventi diritto a discapito degli idonei della graduatoria unica regionale OSS;
- 2) che venga effettuata una valutazione rigorosa e trasparente della quantità di stabilizzazioni già abbondantemente disposte negli ultimi anni presso le aziende del Servizio sanitario regionale, riservando priorità, nell'ambito di ogni nuovo canale di stabilizzazione, a chi risultava già in servizio e in lista o graduatoria di stabilizzazione in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria unica regionale OSS (determinazione dirigenziale n. 1601 del 2024);
- 3) che sia garantito il totale scorrimento della graduatoria unica regionale OSS fino al suo completo esaurimento, anche mediante proroga della relativa validità, a compensazione dei rallentamenti e blocchi subiti negli ultimi due anni e mezzo a causa dei canali assunzionali paralleli, cantieri occupazionali e stabilizzazioni, che ne hanno di fatto impedito il regolare corso;
- 4) che sia pienamente tutelato il principio della meritocrazia e dell'accesso alla pubblica amministrazione sanitaria attraverso il concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, quale via maestra e prioritaria rispetto a ogni ulteriore canale straordinario di stabilizzazione, e che l'accesso a quest'ultima resti in ogni caso rigorosamente ancorato al perimetro previsto dalla normativa statale di riferimento, senza alcuna estensione della platea dei beneficiari oltre quanto strettamente necessario;
- 5) che sia chiarita espressamente, nel testo normativo, la relazione tra l'istituendo elenco unico regionale per la stabilizzazione, gestito da ARES Sardegna ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 45/30 del 2026, e la graduatoria unica regionale OSS, stabilendo che l'elenco di stabilizzazione non possa in alcun caso essere utilizzato per l'accesso a posti prima che sia stata verificata l'indisponibilità di idonei nella graduatoria unica regionale OSS,

il tutto a tutela di chi ha conseguito l'idoneità attraverso una procedura concorsuale pubblica basata sul merito, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità nell'accesso al pubblico impiego sanciti dalla Costituzione.

F.to S. D. e più

COMITATO IDONEI OSS SARDEGNA
"GIÙ LE MANI DAI CONCORSI PUBBLICI"
PROPOSTE DI EMENDAMENTO

al disegno di legge di stabilizzazione del personale OSS (approvato dalla Giunta regionale il 9 settembre 2026) e alla proposta di legge n. 224 (Coccia, Chessa, Maieli, Marras, Piras, Talanas), in vista del possibile esame congiunto da parte della II e della VI Commissione permanente ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del Regolamento interno.

Alle Presidenti/Ai Presidenti della II e della VI Commissione permanente

Ai Consiglieri e alle Consigliere componenti delle Commissioni

e p.c. alla Presidente della Regione Sardegna.

Premessa: il presente documento è allegato, a titolo di contributo tecnico, alla petizione popolare presentata ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento interno del Consiglio regionale. A supporto delle richieste ivi formulate, si sottopongono alla valutazione dei Consiglieri e delle Commissioni competenti le seguenti proposte di emendamento puntuali ai testi in esame, restando a disposizione per ogni chiarimento.

Qualora il disegno di legge di stabilizzazione del personale OSS e la proposta di legge n. 224 vengano esaminati congiuntamente, il Comitato idonei OSS Sardegna e il Comitato "Giù le mani dai concorsi pubblici" ritengono opportuno presentare un pacchetto coordinato di emendamenti su entrambi i testi, affinché i due provvedimenti risultino tra loro coerenti e non lascino margini di ambiguità a danno degli idonei della graduatoria unica regionale OSS (determinazione dirigenziale n. 1601 del 2024, rettificata con determinazione dirigenziale n. 630 del 2025).

SEZIONE A - Emendamenti al disegno di legge di stabilizzazione OSS (Giunta regionale, 9 settembre 2026).

Emendamento A.1 - Esclusione dei periodi di cantiere occupazionale dal computo dei 18 mesi.

Testo attuale (per quanto sinora reso noto):

- requisito di accesso: almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026, presso una o più aziende del SSR.

Emendamento proposto:

- aggiungere: "Ai fini del computo dei 18 mesi di cui al presente articolo, non sono in alcun modo conteggiati né sommati i periodi di servizio prestati nell'ambito dei cantieri occupazionali sanitari."

Motivazione:

- i cantieri occupazionali sono contratti temporanei attivati attraverso canali privi di procedura concorsuale; consentirne il computo amplierebbe la platea dei beneficiari a parità di risorse, a discapito degli idonei della graduatoria unica regionale OSS.

Emendamento A.2 - Priorità vincolante di scorrimento della graduatoria unica regionale OSS.

Testo attuale (per quanto sinora reso noto):

- il testo non prevede alcuna quota né priorità di scorrimento riservata alla graduatoria unica regionale OSS nell'ambito del medesimo fabbisogno/PTFP.

Emendamento proposto:

- introdurre un articolo (o comma) che recepisca il principio già enunciato all'articolo 4, comma 1, della proposta di legge n. 224: "Le assunzioni e le stabilizzazioni di cui alla presente legge sono subordinate al previo, prioritario ed esplicito scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti per il medesimo profilo professionale, fino al loro completo esaurimento."

Motivazione:

- allinea il disegno di legge al principio già presente nella proposta di legge n. 224, evitando che i due provvedimenti, se letti separatamente, aprano un canale di stabilizzazione non subordinato allo scorrimento della graduatoria.

Emendamento A.3 - Priorità a chi era già in lista/graduatoria di stabilizzazione prima della pubblicazione della graduatoria ARES.

Testo attuale (per quanto sinora reso noto):

- nessuna priorità interna tra i soggetti aventi titolo alla stabilizzazione.

Emendamento proposto:

- aggiungere un criterio di priorità: "Nell'ambito dei soggetti aventi titolo alla stabilizzazione, è data precedenza a chi risultava già in servizio e in lista o graduatoria di stabilizzazione in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria unica regionale OSS (determinazione dirigenziale n. 1601 del 2024)."

Motivazione:

- evita che la stabilizzazione divenga un canale che supera, nell'ordine cronologico e di merito, chi ha già superato una procedura concorsuale pubblica comparativa.

Emendamento A.4 - Proroga della graduatoria unica regionale OSS fino a esaurimento.

Testo attuale (per quanto sinora reso noto):

- la graduatoria unica regionale OSS è vigente ed efficace fino a giugno 2027.

Emendamento proposto:

- aggiungere: "La validità della graduatoria unica regionale OSS di cui alla determinazione dirigenziale n. 1601 del 2024 è prorogata fino al suo completo esaurimento, a compensazione dei rallentamenti subiti a causa dei canali assunzionali paralleli attivati nel medesimo periodo."

Motivazione:

- senza proroga, il termine di giugno 2027 rischia di far decadere la graduatoria prima che le stabilizzazioni e i cantieri esauriscano il proprio impatto sul fabbisogno disponibile.

Emendamento A.5bis - Chiarezza sul rapporto tra l'elenco unico ARES di stabilizzazione e la graduatoria unica OSS.

Testo attuale (per quanto sinora reso noto):

- la deliberazione della Giunta regionale n. 45/30 del 9 settembre 2026 prevede "l'istituzione di un elenco unico regionale gestito da ARES Sardegna" per le procedure di stabilizzazione, senza chiarire il suo rapporto con la graduatoria unica regionale OSS, gestita dal medesimo ente.

Emendamento proposto:

- aggiungere: "L'elenco unico regionale per la stabilizzazione di cui alla presente legge, gestito da ARES Sardegna, opera in subordine rispetto alla graduatoria unica regionale OSS per il medesimo profilo professionale: ARES Sardegna attesta, prima di ogni assunzione tramite l'elenco di stabilizzazione, l'indisponibilità di idonei nella graduatoria unica regionale OSS per il posto da coprire."

Motivazione:

- in assenza di questa precisazione, la coesistenza di due elenchi gestiti dallo stesso ente rischia di generare sovrapposizioni non trasparenti nell'accesso ai medesimi posti, vanificando nella pratica la priorità di scorrimento già rivendicata negli altri emendamenti.

Emendamento A.5 - Delimitazione stringente del criterio Covid-19

Testo attuale (per quanto sinora reso noto):

- la priorità per chi ha prestato servizio durante l'emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022) è prevista come criterio di priorità e non come requisito di accesso, su una finestra di maturazione estesa fino al 31 dicembre 2026.

Emendamento proposto:

- circoscrivere il collegamento con l'emergenza Covid-19 a requisito di accesso, o in subordine limitarne l'effetto di priorità ai soli servizi effettivamente prestati nel periodo emergenziale, evitando che la finestra estesa fino al 2026 ne dilati la portata oltre la ratio originaria (articolo 1, comma 268, lett. b), legge n. 234 del 2021).

Motivazione:

- una finestra troppo ampia rischia di trasformare una misura emergenziale e temporanea in un canale ordinario di accesso, in contrasto con il principio di interpretazione restrittiva delle deroghe al concorso pubblico.

SEZIONE B - Emendamenti alla proposta di legge n. 224.

Emendamento B.1 - Collegamento esplicito tra stabilizzazione (articolo 3) e scorrimento graduatorie (articolo 4).

Testo attuale (per quanto sinora reso noto):

- articolo 3 disciplina la stabilizzazione senza richiamare l'articolo 4; l'articolo 4, comma 1, prevede lo scorrimento prioritario delle graduatorie vigenti per le "assunzioni a tempo indeterminato", senza specificare se vi rientrino anche le stabilizzazioni di cui all'articolo 3.

Emendamento proposto:

- integrare l'articolo 3 con un comma: "Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate nel rispetto del principio di cui all'articolo 4, comma 1, e non possono essere disposte in pregiudizio dello scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti per il medesimo profilo professionale."

Motivazione:

- senza questo raccordo, l'articolo 4 rischia di restare inapplicato alle stabilizzazioni, che potrebbero procedere come canale parallelo e indipendente.

Emendamento B.2 - Esclusione dei periodi di cantiere occupazionale dal computo dei 18 mesi (articolo 3, comma 2).

Testo attuale (per quanto sinora reso noto):

- "Sono destinatari delle procedure i soggetti che abbiano maturato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2026."

Emendamento proposto:

- aggiungere: "Ai fini del computo di cui al presente comma non sono conteggiati i periodi di servizio prestati nell'ambito dei Cantieri occupazionali sanitari."

Motivazione:

- coerenza con l'emendamento A.1 proposto per il disegno di legge di stabilizzazione, applicabile anche in sede di attuazione regionale coordinata.

Emendamento B.3 - Quota massima per le riserve di posti da stabilizzazione (modello Madia) - articolo 5.

Testo attuale (per quanto sinora reso noto):

- "Le procedure possono prevedere: a) riserve di posti per stabilizzazioni; b) concorsi pubblici per titoli ed esami; c) utilizzo di graduatorie regionali uniche." - senza alcun limite quantitativo.

Emendamento proposto:

- aggiungere un comma: "Le riserve di posti per stabilizzazioni di cui al comma 2, lettera a), non possono comunque eccedere il 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito del medesimo fabbisogno, e trovano applicazione, per il profilo di operatore socio sanitario, solo successivamente al completo esaurimento della graduatoria unica regionale OSS."

Motivazione:

- riprende il precedente della Legge Madia (equilibrio 50 per cento-50 per cento tra stabilizzazione e concorso) per evitare che il nuovo canale assorba l'intera capacità assunzionale disponibile.

Emendamento B.4 - Pubblicazione preventiva delle stime di stabilizzazione per azienda (articoli 2 e 7).

Testo attuale (per quanto sinora reso noto):

- l'articolo 7 prevede solo una relazione annuale a consuntivo (stabilizzazioni effettuate, assunzioni tramite graduatorie, tempi, criticità); l'articolo 2 non prevede pubblicazione delle stime.

Emendamento proposto:

- integrare l'articolo 2 con un comma: "Il Piano regionale triennale integrato del fabbisogno del personale sanitario (PRTIFPS) è pubblicato, azienda per azienda, con evidenza separata della stima dei posti che le future stabilizzazioni assorbiranno nel triennio di riferimento."

Motivazione:

- consente un controllo preventivo, e non solo successivo, sull'impatto delle stabilizzazioni sulla capacità assunzionale residua per lo scorrimento della graduatoria.

Emendamento B.5 - Impegno scritto con tempi certi sullo scorrimento della graduatoria unica regionale OSS.

Testo attuale (per quanto sinora reso noto):

- nessun articolo prevede un impegno formale e vincolante, con tempi certi, sullo scorrimento della graduatoria.

Emendamento proposto:

- introdurre un nuovo articolo: "La Giunta regionale, in sede di prima applicazione del Piano regionale triennale integrato del fabbisogno del personale sanitario, assicura lo scorrimento della graduatoria unica regionale OSS fino al suo completo esaurimento, dandone atto con relazione da presentare al Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

Motivazione:

- trasforma un principio di indirizzo (articolo 4, comma 1) in un impegno tracciabile e verificabile nei tempi.

In caso di esame congiunto, il Comitato chiede che gli emendamenti della Sezione A e della Sezione B vengano considerati in combinato disposto, affinché il principio di priorità dello scorrimento della graduatoria unica regionale OSS trovi applicazione uniforme in entrambi i testi normativi.

per copia conforme
IL CAPO SERVIZIO ASSEMBLEA

